



# COMUNE DI BARADILI

PROVINCIA DI ORISTANO

*Originale*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 6 del 23-01-2024

**Oggetto: ADESIONE AL PORTALE WHISTLEBLOWING.IT DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL. ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore **13:20**, in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, ai sensi della disciplina per lo svolgimento delle sedute della Giunta approvata con D.G.C. n. 18 del 12/04/2022, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Dall'appello risulta:

Camedda Maria Anna	Sindaco	Presente
Zedda Lino	Vice sindaco	Presente
Cabras Adelino	Assessore	Presente in videoconferenza
Scanu Elisabetta	Assessore	Presente in videoconferenza

Totale presenti n. **4** e assenti n. **0**.

Partecipa da remoto in modalità videoconferenza il Segretario comunale Dott. Lorenzo Mascia.

Assume la presidenza il Sindaco Maria Anna Camedda.

### IL SINDACO

constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1 comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha inserito, all'interno del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, l'art. 54 bis che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- l'art. 19, comma 15, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114 che, nel prevedere misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa, ha modificato il comma 1 dell'art. 54-bis trasferendo all'ANAC le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;
- l'art. 1, comma 1, della Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che ha sostituito integralmente l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti";

**VISTO** il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" che, con particolare riferimento al settore pubblico, ha sostituito le disposizioni in materia di whistleblowing previste dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**DATO ATTO** che il D.Lgs. n. 24/2023 ha imposto all'ANAC di adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, le nuove Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;

**VISTA** la delibera n. 311/2023, approvata dal Consiglio di ANAC nell'adunanza del 12 luglio 2023, recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.";

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1 rubricato "Ambito di applicazione oggettivo" del D.Lgs. n. 24/2023, a tenore del quale:
  - "1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
  - 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    - a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
    - b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
    - c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

a) informazioni classificate;

b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

- l'art. 4 rubricato "Canali di segnalazione interna" del D.lgs. 24/2023, a mente del quale:
  - "1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.
  - 2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
  - 3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
  - 4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.
  - 5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.
  - 6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante."

**DATO ATTO** che l'istituto giuridico del Whistleblowing nel settore pubblico, introdotto in Italia dalla Legge n. 190/2012, rientra nel novero degli strumenti a disposizione per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore sia pubblico che privato;

**PRESO ATTO** che tutti i Comuni, indipendente temente dal numero di abitati e di dipendenti, devono garantire la tutela dei dipendenti autori di segnalazioni utilizzando lo strumento del whistleblowing ed in quanto soggetti giuridici del settore pubblico sono tenuti ad istituire

canali e procedure per le segnalazioni interne da parte dei propri dipendenti e di coloro che sono agli stessi equiparati;

**ATTESO** quindi che anche il Comune di Baradili, pur essendo un ente locale di piccolissime dimensioni (n. 78 abitanti e n. 5 dipendenti al 31/12/2023), deve applicare la normativa sul Whistleblowing ed istituire il canale di segnalazione interno con un utilizzo di mezzi economici ed energie lavorative che non possiede al pari di molteplici Comuni italiani in difficoltà finanziarie ed afflitti da carenza di risorse umane;

**TENUTO CONTO** che:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie;
- il sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge n. 190/2012 deve realizzarsi attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato";
- il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

**RICHIAMATO** il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023-2025, approvato con deliberazione G.C. n. 58 del 22.05.2023, e successive modifiche e integrazioni, che contiene, tra gli altri, la sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" all'interno del quale è stato confermato, anche per l'anno 2023, il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021/2023, approvato con Delibera G.C. n. 26 del 30.03.2021, il quale riporta tra le misura generale quella della tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblowing);

**RILEVATO** che occorre procedere all'adeguamento della misura in questione alla nuova disciplina del whistleblowing introdotta dal decreto legislativo n. 24/2023 le cui disposizioni hanno acquistato efficacia dal 15.07.2023;

**PRESO ATTO**

- che Transparency International Italia – Associazione contro la corruzione ha ideato il progetto "Whistleblowing PA" con l'obiettivo di offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni, specie per quelle che hanno più difficoltà a sviluppare un sistema di whistleblowing efficiente per mancanza di risorse economiche, di personale o di competenze adeguate, un software informatico gratuito (disponibile al link [www.whistleblowing.it](http://www.whistleblowing.it)) per dialogare con i segnalanti, grazie a modalità che garantiscono l'anonimato;
- che la piattaforma, basata sul software GlobalLeaks, permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte di tutti i soggetti previsti dalla normativa, anche in modo anonimo;
- che la piattaforma è disponibile con un questionario appositamente studiato da Transparency International Italia per il contrasto degli illeciti ed è progettata in conformità D.Lgs. n. 24/2023;
- che è possibile utilizzare la piattaforma come canale interno per le segnalazioni ex lege;

**VALUTATO** l'interesse del Comune, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, di aderire al progetto "Whistleblowing PA" mediante registrazione sulla piattaforma [www.whistleblowing.it](http://www.whistleblowing.it) che sarà resa disponibile in cloud e accessibile su internet ad un indirizzo specifico;

**RITENUTO** pertanto opportuno aderire a tale modalità di gestione informatizzata delle segnalazioni predette, anche nell'ottica di garantire in maniera completa la riservatezza del segnalante nella procedura informatizzata sin dalla fase di avvio delle segnalazioni, riservandosi di aggiornare la relativa sezione del PIAO – sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" valido per il triennio 2024/2026;

**RICONOSCIUTA** la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto;

**APPURATO** che dall'adozione del presente atto non derivano oneri, diretti o indiretti;

**ACQUISITO** il solo parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale, espresso in qualità di RPCT, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

#### **DELIBERA**

**DI ADERIRE**, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, al progetto "Whistleblowing PA" curato da Transparency International Italia - Associazione contro la corruzione;

**DI DEMANDARE** al Segretario comunale, in qualità di RPCT, l'attuazione di quanto deliberato nell'ottica consentire l'utilizzo della piattaforma telematica gratuitamente resa disponibile per il tramite di Transparency International Italia - Associazione contro la corruzione e disponibile al link [whistleblowing.it](http://whistleblowing.it);

**DI RISERVARSI** di aggiornare la relativa sezione del PIAO sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" valido per il triennio 2024/2026;

**DI TRASMETTERE** la presente alle OOSS e alle RSU per opportuna conoscenza;

**DI DARE** ampia diffusione al personale comunale dell'approvazione della presente deliberazione;

Con separata votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Maria Anna Camedda

Il Segretario Comunale  
Dott. Lorenzo Mascia

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-01-2024, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

*Dalla residenza comunale, lì*

Il Segretario comunale  
Dott. Lorenzo Mascia

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*